



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 19/09/2002

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARIDECRETO 21 novembre 2001, n. 64

Indennit d'esproprio. IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, nonch dell' art. 5/bis, comma 4, legge 865/71, nonch dell'art. 5/bis, comma 4, legge 359/92, ed ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 865/71, l'indennit da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Toritto determinata cos come indicato nel prospetto "Elenco indennit di espropriazione" "Allegato A" al presente decreto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Dirigente del Servizio Espropriazione della Provincia di Bari, se intendono accettare le indennit cos come determinate nel richiamato allegato "A", con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate.

Le indennit rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei realtivi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennit determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennit determinata nell'allegato "A" al presente decreto ed indicata alla voce "indennit di espropriazione" di ciascun immobile. In tal caso, qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto il prezzo determinato in misura tripla rispetto alla indennit determinata ai sensi dell'art. 16 della Legge 865/71.

Art. 4

L'indennit di cui all'art. 17, 2^o comma della Legge 865/71 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente

espropriante, nei termini del pagamento delle indennit di espropriazione al fittavolo, od al colono, od al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data di deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge 865/71.

Il prezzo corrisponder all'importo indicato alla voce "indennit di espropriazione" nell'allegato "A" al presente decreto.

Art. 5

Nell'allegato "A" alla voce indennit di occupazione sono indicate le indennit dovute per la maggior estensione di superficie occupata e quantificate ai sensi dell'art. 20 della legge 865/71, per il periodo di 18 mesi.

Le indennit di occupazione dovute per la superficie esproprianda saranno aggiornate alla data della corresponsione.

Art. 6

Le superfici indicate nell'allegato "A" alla voce superficie da retrocedere si intendono restituite nella piena disponibilit dei proprietari, trattandosi di aree occupate in esecuzione del decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 3 del 07/07/00 ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

Art. 7

Il presente decreto sar pubblicato per estratto nel BUR Puglia, nonch notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il Dirigente

Dott. Anna Lisa Camposeo
